

STATUTO

CONSORZIO SOCIALE VILLA FASTIGGI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS PIAZZA TARQUINIO
PROVINI 2

Numero REA: PS - 199129

Codice fiscale: 02654660410

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

Articolo 36 Devoluzione patrimoniale
Articolo 37 Clausola arbitrale
Articolo 38 Clausole mutualistiche
Articolo 39 Disposizioni finali

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 Denominazione e sede

E' costituito un consorzio fra cooperative sociali, in forma di società cooperativa, con la denominazione di "Consorzio Sociale VILLA FASTIGGI - Società Cooperativa Sociale", in sigla "Consorzio Sociale Villa Fastiggi" ai sensi dell'articolo 27 del D. Lgs. C. P. S. n. 1577 del 14/12/1947 nonché ai sensi dell'articolo 8, legge 8.11.1991 n. 381 e successive modifiche.

Al consorzio si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI Libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI Libro V del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata. Al consorzio si applicano, inoltre, le disposizioni di cui alla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 sulle cooperative sociali e loro consorzi ed in quanto compatibili le disposizioni del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 in materia di imprese sociali.

Il consorzio informa la propria attività tenendo conto della funzione sociale attribuita alla Cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata stabilita dall'articolo 45 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il consorzio ha sede nel comune di Pesaro (PU) e potrà istituire e sopprimere, con delibera del consiglio d'amministrazione, nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.

Articolo 2 Durata

La durata del consorzio decorre dalla sua legale costituzione fino al 31/12/2070; tale durata potrà essere prorogata, o il consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 Scopo

Il consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni economiche professionali e di servizi a favore delle imprese socie.

Il consorzio si propone altresì di facilitare il conseguimento degli scopi mutualistici dei propri soci favorendone lo sviluppo quantitativo e qualitativo e l'estensione della presenza e dell'immagine sul territorio nazionale, nonché lo sviluppo di nuove attività di servizio o produttive anche attivando tra i soci stessi forme di collaborazione al fine di ottimizzare le risorse di ogni genere.

Il consorzio può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Il consorzio potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

Con apposito Regolamento, approvato con le modalità di cui al successivo articolo 20, comma 2, saranno disciplinate le modalità di svolgimento dei rapporti mutualistici tra il consorzio ed i soci, con particolare riferimento al contenuto di tali rapporti, alla relativa regolamentazione contrattuale ed ai criteri di distribuzione dei ristorni.

Articolo 4 Oggetto

Il consorzio, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone il conseguimento dello scopo di cui al precedente articolo 3 mediante l'attuazione del seguente oggetto sociale:

1. progettazione e gestione, anche in concessione, di attività sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative, a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semi residenziali a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;
2. assumere forniture di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi che siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate aventi limitate capacità, fisiche, psichiche, sensoriali o dipendenti da altro fattore che abbiano bisogno di particolare assistenza materiale e/o morale;
3. intraprendere qualunque attività atta a procurare lavoro, servizi e forniture alle cooperative associate sia nell'ambito dei servizi sanitari, socio sanitari ed educativi, sia nell'ambito di attività diverse purché connesse od accessorie alle precedenti, ovvero finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
4. stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici e privati, partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici e privati, per la assunzione dei lavori, anche in

concessione, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 da affidare in esecuzione alle cooperative associate oppure, in via eccezionale, da condurre direttamente anche in associazione con altre imprese non socie, pubbliche e private; le attività convenzionate ai sensi dell'articolo 5 della Legge 381/91 devono essere esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge medesima;

5. acquisire strutture immobiliari in proprietà, locazione, concessione o sotto qualsiasi altra forma, da utilizzare per lo svolgimento, direttamente o attraverso i propri associati, dei servizi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;

6. coordinare per conto dei soci l'organizzazione e la gestione di studi, corsi e lezioni per favorire la formazione, l'aggiornamento professionale e la qualificazione dei soci e dipendenti, anche delle cooperative associate, al fine di elevare il grado delle prestazioni;

7. rappresentare le associate nei rapporti con enti pubblici e privati, nelle trattative per l'acquisizione di lavori, beni, servizi e forniture di interesse comune;

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c) prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire ed acquistare immobili, anche come sede sociale, magazzini, negozi, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a riscatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;

d) concedere prestiti o finanziamenti ai propri associati per favorire lo sviluppo della loro attività;

e) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

- f) assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 381/91, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
- g) emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
- h) emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia;
- i) aderire ad uno o più gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo consentito dalla legge.

Possono essere soci le società cooperative sociali costituite ai sensi della legge 08.11.1991 n°381 ed iscritte negli Albi regionali delle cooperative sociali e loro consorzi, che si avvalgono delle prestazioni istituzionali del consorzio e partecipano alla gestione mutualistica.

Articolo 6 Domanda di ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:

1. denominazione sociale, sede, codice fiscale e oggetto sociale;
2. sintetica descrizione dell'attività svolta;
3. caratteristiche ed entità degli associati o dei soci;
4. l'impegno al versamento, contestualmente al capitale, di un sovrapprezzo (tassa di ammissione), come determinato dall'assemblea dei consorziati in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente;
5. copia della delibera assunta dall'organo competente dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno al consorzio;
6. copia dello statuto sociale vigente;
7. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dal presente statuto o dai regolamenti vigenti;
8. la dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n° 157 del 17/03/1995 e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto;
9. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

10. se richiesto dal consiglio d'amministrazione, copia del certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali o della ricevuta di presentazione della domanda di iscrizione;

11. eventuali partecipazioni o adesioni in altre cooperative e/o consorzi che perseguono identici scopi e/o esplicano una attività concorrente;

12. ogni altra informazione eventualmente richiesta dal consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esistenza dei requisiti per l'ammissione.

Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda disponendo l'assegnazione in una delle categorie ordinarie dei soci cooperatori di cui al successivo articolo 7 e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

La delibera d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e ha effetto dall'annotazione, a cura degli amministratori, nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione, oppure alternativamente e preventivamente il termine di sessanta giorni si trasforma in termine utile nei confronti dell'aspirante socio al fine di rimuovere le ragioni ostative all'ammissione a socio.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

La delibera di ammissione diverrà operativa e sarà annotata sul libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati il versamento di cui al successivo articolo 9.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione dell'ammissione senza che detto versamento sia stato effettuato, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento di cui al successivo articolo 9.

In tale caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con l'effetto della sua immediata annotazione sul libro soci.

Articolo 7 Categorie di soci

La compagine sociale è distinta nelle seguenti categorie di soci:

- A) cooperative sociali di tipo a);
- B) cooperative sociali di tipo b).

Articolo 8 Trasferimento delle quote

Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso il consorzio se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2530 c.c..

Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e il consorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purché abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio cooperatore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio cooperatore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare la procedura di arbitrato di cui all'articolo 37.

Articolo 9 Obblighi dei soci

I soci cooperatori sono obbligati:

1. al versamento della quota sottoscritta e il relativo sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a partecipare all'attività del consorzio, secondo le necessità dello stesso, ed eseguire le assegnazioni affidate.

Articolo 10 Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con il consorzio.

Articolo 11 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio cooperatore si perde per recesso o esclusione.

Articolo 12 Recesso

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 c.c., può recedere il socio cooperatore:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso del socio cooperatore non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al consorzio.

Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura di arbitrato di cui al successivo articolo 37.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Resta inteso che il socio receduto, salva diversa pattuizione del consorzio, è tenuto all'integrale esecuzione degli impegni contrattuali già assunti nei confronti del consorzio.

Articolo 13 Esclusione

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d'amministrazione allorché:

1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il consorzio o non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso

il consorzio;

3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione al consorzio;

4. si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;

5. per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi al consorzio, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, l'immagine pubblica;

6. in quanto ammesso a socio col titolo di "cooperativa sociale", perda i requisiti necessari e venga cancellato dalla categoria cooperazione sociale;

7. venga a trovarsi in una delle condizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n° 157 del 17/03/1995 e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti salvo diversa delibera del consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare la procedura di arbitrato di cui all'articolo 37.

Articolo 14 Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sulle controversie che insorgessero tra i soci ed il consorzio in merito ai provvedimenti adottati in materia di recesso ed esclusione è attivabile la procedura di arbitrato di cui all'articolo 37 del presente statuto.

Articolo 15 Liquidazione

I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte e di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazioni ai sensi dell'articolo 7 della legge n° 59/1992 o a titolo di ristorno.

Le somme versate a titolo di sovrapprezzo quote non saranno rimborsate.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante al consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i centoottanta giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Per le azioni assegnate al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli

interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.
I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Articolo 16 Prescrizione dei diritti

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 17 Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'Assemblea, il Consorzio può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori di titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 18 Organi

Sono organi del Consorzio:

1. l'Assemblea dei soci;
2. l'Organo Amministrativo;
3. l'Organo di Controllo, se nominato.

Sezione I - Assemblee

Articolo 19 Convocazione

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in

conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la convocazione sia riservata ad altri.

L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti da trattare, il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso va inviato al domicilio dei soci quale risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può inviarsi con raccomandata a/r o semplice o anche consegnato a mano e controfirmata, per ricevuta, dal socio destinatario, o tramite posta elettronica certificata.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o, in via subordinata, in altro luogo ma comunque all'interno del comune in cui ha sede il Consorzio. L'avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni concernenti la seconda convocazione, fermo restando che questa non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità, la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intera compagine sociale composta dai soci aventi diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti ed informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 20 Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è validamente costituita in prima e seconda convocazione quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati.

Quando l'Assemblea è chiamata a modificare lo statuto e/o il regolamento interno, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissioni degli strumenti finanziari, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita quando intervengano o siano rappresentati almeno l'85% del totale dei voti spettanti ai soci; le deliberazioni saranno validamente assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno l'85% dei voti complessivamente spettanti ai soci.

Articolo 21 Intervento - Voto - Rappresentanza

Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

Ai sensi dell'art.2538, 3° comma, Codice Civile, ai soci cooperatori persone giuridiche è attribuito il voto plurimo nella misura di n. 1 (un) voto ogni n. 20 (venti) quote di

nominali Euro 500,00 cadauna sottoscritte e versate.

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano, salva diversa disposizione dell'Assemblea; l' organo amministrativo può consentire il voto per corrispondenza purché la votazione risulti espressa tramite posta elettronica certificata. L' organo amministrativo può altresì ammettere il voto per audio-videoconferenza a condizione che sia possibile garantire la contestualità della discussione, del voto e della deliberazione. Il voto per corrispondenza deve pervenire al Consorzio al momento della riunione. Il voto per corrispondenza e/o quello per audio-videoconferenza non vengono computati ai fini della regolare costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione. È vietato il voto segreto.

La cooperativa socia è rappresentata in assemblea dal legale rappresentante o da altra persona designata dal competente organo sociale.

Le cooperative socie che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire direttamente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta o da un professionista iscritto ad un albo professionale appositamente delegato; ciascun socio delegato può rappresentare sino ad un massimo di un altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Articolo 22 Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice- Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.

La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale delle Assemblee deve essere redatto dal notaio nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga opportuno l' organo amministrativo.

Articolo 23 Assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari

I soci appartenenti a tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al consiglio di amministrazione del consorzio ovvero al rappresentante comune.

Diritti ed obblighi del rappresentante dei soci appartenenti a tale categoria sono stabiliti dalla legge.

L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca del rappresentante comune;
- b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea del consorzio che possano pregiudicare i diritti della categoria;
- c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.

Detta assemblea può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'assemblea dei soci possessori di strumenti finanziari è governata dalle norme dettate dal presente statuto in materia di assemblea dei soci, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.

Al rappresentante, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:

- a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con il consorzio;
- b) eseguire le deliberazioni adottate dall'Assemblea speciale;
- c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
- d) assistere alle assemblee del consorzio;
- e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.

Sezione II - Consiglio di Amministrazione

Articolo 24 Nomina - Composizione - Durata

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri pari a 3 (tre). Ciascun Consorziato avrà diritto di indicare all'assemblea un proprio nominativo.

L'amministrazione del consorzio può essere affidata anche a soggetti non soci, comunque scelti tra le persone indicate dai "soci cooperatori".

Il consiglio di amministrazione resta in carica per tre esercizi, gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentito dalla normativa vigente.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre società concorrenti e/o che svolgono attività simili o similari a condizione che essi ne diano preventiva comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il

compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore del Consorzio.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice-Presidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Il consiglio può nominare un Direttore Generale, scelto anche tra persone estranee al consorzio, cui affidare l'esecuzione di delibere degli organi sociali e/o la direzione tecnica e amministrativa del consorzio, determinandone compiti e poteri. Articolo 25 Competenze

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del consorzio.

Spetta pertanto, tra l'altro e a titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alle norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c) redigere i regolamenti interni da presentare per l'approvazione all'assemblea;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti la attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la cooperativa aderisce;
- f) assumere e licenziare il personale della Cooperativa stabilendone l'inquadramento retributivo e le mansioni;
- g) conferire nei limiti di legge procure, sia generali che speciali; nominare eventuali direttori, fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente, definendone l'ampiezza ed i limiti dei poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono;
- h) deliberare l'ammissione di nuovi soci, nonché il recesso e l'esclusione dei soci stabilendo in tale ultimo caso le eventuali modalità di prosecuzione del rapporto mutualistico ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13;
- i) promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;

1) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del presente statuto, siano riservati all'Assemblea.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 26 Riunioni

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.

La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga, anche mediante mezzi di telecomunicazione, la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono palesi.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del Consorzio, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Articolo 27 Sostituzione degli amministratori

Qualora, per cause di forza maggiore, venga a mancare un consigliere di amministrazione questo dovrà essere sostituito con deliberazione dell'Assemblea e seguendo quanto previsto all'art. 24 comma 1. Ove invece venga a mancare un consigliere di amministrazione per cause non di forza maggiore questo dovrà essere sostituito con deliberazione dell'Assemblea anche derogando alle modalità previste all'art. 24 comma 1.

Nel caso vengano a mancare due consiglieri il consiglio decade e l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto previsto all'art. 24 comma 1.

Articolo 28 Presidente

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, al Direttore Generale o ad altri dipendenti del Consorzio o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

Sezione III - Organo di controllo

Art. 29 Organo di controllo e revisione legale dei conti?

Nei casi previsti dalla legge (combinato articolo 2543 e articolo 2477 commi 2 e 3 del Codice Civile), quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi ovvero qualora lo si ritenga opportuno, i soci nominano un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti ovvero un Sindaco Unico. Tutti i Sindaci, inclusi i supplenti, devono essere Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia; al Collegio, ovvero al Sindaco Unico, è quindi demandato anche la revisione legale dei conti.

Ai Sindaci è riconosciuta una retribuzione annuale, determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadranno alla data della delibera assembleare di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; tuttavia la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio viene ricostituito, ovvero ne viene deliberata la soppressione.

Per quanto attiene alla nomina, al funzionamento, ed ai poteri/doveri dell'organo di controllo, si rinvia alla normativa vigente in materia di collegio sindacale della società per azioni.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 30 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. da un numero illimitato di quote nominative sottoscritte dai soci, le quote hanno un valore nominale unitario pari ad euro 500,00 (cinquecento/00);

2. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;

b. dalla riserva legale formata dagli utili di cui all'articolo 33 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;

c. dalla riserva straordinaria;

d. dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo quote;

e. da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate. Le riserve comunque costituite, non possono essere distribuite fra i soci.

Le quote dei soci sono nominative.

Nessun socio può avere una quota, il cui valore nominale sia inferiore o superiore al limite consentito dalla legge.

La riduzione del capitale sociale del Consorzio in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle quote dei soci nel seguente ordine: quote sottoscritte dai soci; strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17.

Articolo 31 Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare per ogni singolo socio il valore del fatturato realizzato con il consorzio e la tipologia dei servizi prestati.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a) in forma liquida;

b) mediante aumento gratuito della quota di capitale sociale sottoscritta e versata.

Articolo 32 Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio la cui durata è stabilita dall'atto costitutivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile e indicano nella propria relazione i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.

Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

Articolo 33 Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, in misura non superiore al limite stabilito dall'articolo 2514, lett. b), cod. civ.;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero alla riserva di cui alla lettera e) del precedente articolo 30.

L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria.

Articolo 34 Acquisto delle proprie quote

Il consiglio d'amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di quote del Consorzio purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 35 Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri nell'osservanza delle norme di legge al riguardo.

Il Consorzio potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 36 Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento del consorzio vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate, e i dividendi eventualmente maturati.

Articolo 37 Clausola arbitrale

Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i soci o tra i soci stessi devono essere rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale si compone di 3 arbitri.

Se la controversia sorge tra due parti, ciascuna parte nominerà il proprio arbitro, ed il terzo sarà nominato di comune accordo e sarà il Presidente; in caso di disaccordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro, ce designerà anche il Presidente.

Se la controversia dovesse sorgere tra più di due parti, gli arbitri saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Pesaro, il quale ne designerà il Presidente.

Nei casi di intervento del Presidente del Tribunale di Pesaro, il medesimo dovrà procedere alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta da una delle parti.

La presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le

controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato con lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare o dal momento dell'insorgere della controversia, con la precisazione dell'oggetto della controversia.

L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il lodo arbitrale sarà vincolante per tutte le parti in lite e coinvolte nella controversia.

Il Collegio provvederà ad emettere la propria decisione nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso, salvo proroga motivata da parte del collegio stesso per un periodo di ulteriori 30 giorni.

Di tutte le riunioni del Collegio dovrà essere redatto un processo verbale e la decisione, da adottarsi a maggioranza, dovrà essere motivata.

L'arbitrato avrà sede presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale.

Articolo 38 Clausole mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall'articolo 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento del Consorzio, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 39 Disposizioni finali

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra il consorzio ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente

statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

FIRMATO - ANDREA SCOCCHERA
- GRANDONI GINETTO
- VIRGILIO DOMIZI
- CESARE LICINI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D.LGS 7 marzo 2005, 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.
Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.